	COMUNE di SOMMACAMPAGNA	
	PROVINCIA di VERONA	
	Registro scritture private n. 528	
	ACCORDO di PIANIFICAZIONE PUBBLICO – PRIVATO	
₹ 200K (30.40) (1903-150-150 (400) (1903-150) (1903-150 (400) (1903-150) (1903-150 (400) (1903-15	per l'inserimento nel Piano degli Interventi della Proposta Urbanistica –	
	Manifestazione di Interesse prot. n. 2749 del 09.02.2022 e successive	
	integrazioni.	
	Art. 6 - Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 e Art. 11 - Legge n. 241 del 07.08.1990	
	PREMESSA GENERALE.	
	L'art. 6 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004, prevede la	
	possibilità per i Comuni di concludere ACCORDI con soggetti privati per assumere	
	nella propria pianificazione urbanistica (nel caso in esame, nel Piano degli Interventi	
	in fase di redazione) progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.	
	Tali Accordi, per espressa previsione di detta legge (comma 4) rientrano nella	2
	fattispecie disciplinata dall'art. 11 della Legge 241/90 (Sentenza TAR Veneto n. 419	
	del 28.03.14) quali Accordi Procedimentali Integrativi del Provvedimento finale, e	$\mathcal{J}_{\mathcal{J}}$
	possono anche essere finalizzati alla determinazione delle previsioni a CONTENUTO	
	DISCREZIONALE degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto	
	della legislazione vigente e della pianificazione sovra ordinata, senza pregiudizio dei	
	diritti dei terzi.	其 3
	Essi hanno natura strumentale, essendo finalizzati a garantire la concreta attuabilità	25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	delle previsioni della pianificazione urbanistica, e vengono recepiti nello strumento	3
	urbanistico in sede di adozione dello stesso, sono soggetti alle medesime forme di	3 5
	pubblicità e di partecipazione e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni	33
	nel piano approvato.	25



	Conseguentemente DECADONO qualora non siano rispettati i termini operativi /	
	esecutivi in esso previsti o per cessazione della validità delle previsioni urbanistiche	
	da cui derivano, cioè dopo 5 anni dall'approvazione dello strumento urbanistico	
Warner Committee Com	qualora non sia intervenuta l'approvazione dei relativi prescritti Piani Attuativi (PUA).	
	L'ACCORDO soggiace, quale unica formalità di legge, alla sua sottoscrizione in	
	forma scritta, fatte salve le clausole di DECADENZA o di NULLITA' in esso previste.	
	Alla luce di quanto sopra e	
	CONSIDERATO che:	
	- il Comune di Sommacampagna è dotato di un Piano di Assetto del Territorio,	
	ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. del 03.05.2013, efficace dal 01.06.2013;	
	- in data 25 novembre 2021 è stato presentato al Consiglio Comunale (delibera n.	
	85) il Documento Programmatico del Sindaco finalizzato alla redazione della	
	Variante n. 3 al Piano degli Interventi (di seguito anche P.I.), reso noto con AVVISO	
94800400 W.	PUBBLICO del 16.12.2021 prot. 27097 (pubblicato sull'Albo Pretorio on-line in pari	
	data), nel quale si prevedeva la possibilità di presentare entro i successivi 60 gg.	
	(scadenti il 15.02.2022) osservazioni e/o manifestazioni di interesse (proposte di	
	pianificazione e/o trasformazione, purché accompagnate e/o integrate con una	
	proposta di Contributo di Sostenibilità Ambientale (Csa), prevista al documento	
	medesimo e prescritta all'art. 8 della Norme Tecniche Operative del P.I. vigente ;	
	- con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2022 sono state esaminate	
	le Osservazioni / Manifestazioni di Interesse pervenute, delle quali 15 (Allegato B)	
	ritenute coerenti con le indicazioni del Documento Programmatico e quindi	
The bottom of the second of th	potenzialmente inseribili nella redigenda Variante 3 al P.I. in fase di elaborazione,	
	previa sottoscrizione (pena esclusione) di un Accordo Pubblico Privato ex Art. 6	
	L.R. 11/2004 che ne definisse concordemente con i proponenti, i contenuti tecnici ed	



economici, con particolare riferimento alla quantificazione del Contributo di	
Sostenibilità Ambientale, demandando alla Giunta Comunale ed al Responsabile di	
Area competente per materia, la fase di "confronto" con i proponenti;	
- relativamente al presente Accordo Pubblico Privato, la parte proponente come di	
 seguito individuata, prende atto ed accetta senza riserve od opposizioni (anche	
future) l'articolato che segue, mentre per quanto riguarda il Comune, si richiama il	
 testo di accordo già approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 105 del	
 07.06.2017, aggiornato e integrato con i necessari adeguamenti formali e normativi,	
come da delibera della Giunta Comunale n. 158 del 09.11.2023;	
- tra le Manifestazioni di Interesse ritenute coerenti con gli obiettivi della futura	
Variante 3 al P.I. è stata ritenuta "eleggibile" anche quella presentata dalle Sig.re	
Righetti Vilma e Righetti Silvana depositata in data 09.02.2023 giusto prot. n. 2749 e	
relativa alla variazione della destinazione d'uso urbanistica, da Zona D2c	
(commerciale, direzionale, artigianale di servizio di completamento) a Zona B2	2
(residenziale di completamento) del P.I. vigente, del terreno catastalmente censito al	3
 foglio 13 mappale n. 2328 di mq 1.667;	3
 - a seguito della fase di confronto finalizzata alla definizione dei parametri tecnici	
della proposta ed alla quantificazione del Csa, i proponenti hanno inoltrato le	
seguenti integrazioni documentali:	
i. prot. 7723 del 03.04.2023 relativo alla quantificazione del Csa in relazione	\$ 3
 alle superfici commerciali previste, alla quantificazione planivolumetrica	32
degli interventi, ivi proponendo la cessione di una parte della predetta area,	5 5
per una superficie di mq 162, al fine consentire la messa in sicurezza	3 2
dell'acceso pedonale da via Chiesolina dell'edificio della limitrofa scuola	3
primaria comunale "Don Milani";	28

, :
197
1- KIN
et .
100
Mir of the
The state of

	ii. prot. 13802 del 23.06.2023 relativo alla quantificazione del Csa, ivi	
	confermando e concordando con i valori risultanti dalle verifiche comunali;	
	- la quantificazione del Csa, come successivamente precisata, è stata effettuata	
	secondo quanto previsto nell'Allegato al Documento Programmatico del Sindaco	
	presentato al Consiglio Comunale in data 25.11.2021 (D.C.C. n. 85), in recepimento	
	delle disposizioni dell'Art. 16 (comma 4 - lett. d-ter e comma 4bis) del D.P.R. 380/01,	
	sulla base delle "superfici commerciali" del futuro intervento in progetto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	ricordato che le previsioni degli strumenti urbanistici sono soggette alle cause di	
	decadenza prescritte dalla normativa di settore (L.R. n. 11 del 2004), con la	
***************************************	presente scrittura privata, di seguito denominata ACCORDO, redatta in duplice	
	originale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Urbanistica regionale n. 11 del 2004 e	
	dell'art. 11 della legge 241/90	
	TRA le parti:	
	- il COMUNE di SOMMACAMPAGNA, con sede in Sommacampagna (VR) Piazza	
	Carlo Alberto n. 1, codice fiscale 00259810232, rappresentato dall'Arch. Paolo	
	Sartori, in qualità di Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica-SIT del	
	Comune di Sommacampagna, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 14 del	
	29.12.2022, in attuazione delle disposizioni e per effetti degli artt. 50 – 107 e 109 del	
	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito per brevità denominato il "Comune";	
	E	
	- le Sig.re RIGHETTI Vilma e RIGHETTI Silvana in qualità di comproprietarie del	
	terreno censito catastalmente censito al foglio 13 mappale n. 2328 della superficie di	
	mq 1.667 identificate sulla base della documentazione in atti, di seguito per brevità	
	indicate anche come il "proponente" o il "soggetto attuatore";	

		1
		163
		1
	50 170	1158
- 37		1 11
13	000	H-A
	The second	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

	con riferimento alla Manifestazione di Interesse in PREMESSA GENERALE	
	indicata, relativa all'area catastalmente censita in Comune di Sommacampagna al	
	Foglio 13 mappale n. 2328	
	SI CONCORDA e si STABILISCE quanto segue	
	Art. 1 – Disposizioni Generali	
	Le parti si danno atto che tutto quanto illustrato nella Premessa Generale costituisce	
	parte integrante e sostanziale dell'ACCORDO, impegnandosi ognuno per la propria	
	competenza, responsabilità e disponibilità a darne attuazione secondo gli obblighi e	
	gli impegni a ciascuno attribuiti al fine di garantire il raggiungimento dei reciproci	
	obiettivi di interesse pubblico da un lato, in riferimento alla programmazione	
	urbanistica vigente, ed ai risultati economici attesi dall'altro, nonché ad osservare	
	tutti i criteri di ordinaria diligenza necessari, al fine di superare ogni eventuale	
	imprevisto e/o difficoltà, eventualmente sopraggiunta dopo la sottoscrizione.	
	Art. 2 – Principio di leale collaborazione	6
	Le parti si impegnano quindi a dare attuazione al presente ACCORDO con spirito di	
	leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi reciproci anche attraverso	73
A Section 1	una costruttiva ricerca delle soluzioni che, nell'interesse generale, in caso di	30
	contrasti e/o difficoltà operative (anche postume), consentano di realizzare un	
	corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni	3
According to the West Control of the	pregiudiziali dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna parte è	+ 3
	affidataria / portatrice.	
	Art. 3 – Oggetto dell'ACCORDO	2
	Il presente ACCORDO è finalizzato a regolare i rapporti connessi e conseguenti	and the
	all'inserimento nella redigenda Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di	3 %
	Sommacampagna delle Proposte di Pianificazione e/o Manifestazioni di Interesse in	2
	1	

12	ī
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Van.
	5

	premessa indicate, per le quali è stata accertata la coerenza con gli indirizzi del	
	Documento Programmatico del Sindaco giusta delibera del Consiglio Comunale n.	
	95 del 22.12.2022 - Allegato B punto 11 - precisandosi che in tale documento per un	
	errore di trascrizione il numero di protocollo indicato (2622) è errato e che la	
	Manifestazione di Interesse fa riferimento a quello più sopra riportato.	
	Al fine di garantire entrambe le parti sul recepimento nel P.I. delle predette proposte,	
	le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo,	
	ancorché non materialmente allegate, così come risultante dagli atti del fascicolo	
	istruttorio depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune ed allegati ai relativi	
	protocolli informatici, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva	
	alcuna e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Le parti concordano che l'inserimento nel P.I. potrà essere attuato come segue:	
2016	a) tramite una specifica previsione urbanistica grafica e normativa inserita negli	
	elaborati progettuali (Tavole Grafiche, Norme Tecniche Operative / Attuative,	
	prescrizioni ambientali e tipologiche);	
	b) tramite una specifica individuazione, negli elaborati di piano, dell'ambito di	
	intervento regolamentato con specifica Scheda Norma - Progetto riportante	
	i dati urbanistici dimensionali in relazione a quelli previsti nella Manifestazione	
	di Interesse ed inseriti nel presente Accordo.	
	Previa Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica al P.I. nella quale	
	l'Accordo è inserito e fatte salve le eventuali prescrizioni emergenti dalla predetta	
	procedura, la realizzazione degli interventi edilizi potrà essere attuata, a seconda del	
	rilievo territoriale e dell'impatto delle opere previste, come stabilito dal Piano degli	
	Interventi, con le seguenti procedure autorizzative:	
	1) intervento diretto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01, tramite il rilascio di un	

	Permesso di Costruzione (P.d.C.), laddove non si individui la necessità di	
	particolari dotazioni infrastrutturali e/o di standard edilizi ed urbanistici;	
	2) intervento diretto convenzionato (P.d.C.), ai sensi dell'art. 28bis del D.P.R.	
	380/01, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con	
	modalità semplificata, anche con previsione di stralci funzionali cui andrà	
	collegata e modulata la validità temporale del Permesso medesimo;	
MARKET STATE OF THE STATE OF TH	3) intervento convenzionato previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo	
	(P.U.A.), art. 20 della L.R. 11/04, laddove gli interventi previsti necessitino della	A-A
	previa realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione o infrastrutturazione	
	del territorio e/o di mitigazione ambientale al fine di renderle compatibili e	
	sostenibili, fatto salve le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e dalla specifica	
	normativa regionale in tema di Valutazione Ambientale Strategica; gli interventi	
	edilizi saranno poi realizzati previo rilascio dei Permessi di Costruzione (art. 20	
	del D.P.R. 380/01) e/o previsione di utilizzo della Segnalazione Certificata di	—
	Inizio Attività (S.C.I.A.), qualora previsto e ricorrano le condizioni tecniche	3
	stabilite dagli artt. 22 [comma 1 lett. b) e c) e comma 2] e 23 comma 1 del D.P.F	2 3
	380/01, laddove espressamente previsto.	~
	Alla luce della "Proposta di Pianificazione" e/o "Manifestazione di Interesse"	
	approvata, le parti si danno atto che gli interventi potranno essere realizzati, dopo	<u> 3</u>
	l'inserimento nel P.I. e la sua approvazione finale, ai sensi dell'art. 18 della L.R.	3
	11/04, secondo quanto previsto alle precedenti lettere a) e/o b), punti 1) e/o 2), in	Z V
	relazione alla proposta di cessione di aree per usi pubblici.	S, S
	Le parti, con riferimento alla "Proposta di Pianificazione" e/o "Manifestazione di	3 3
	Interesse" depositata, concordano che la capacità edificatoria massima che verrà	

inserita nel Piano degli Interventi è la seguente:



	- volume urbanistico, inteso come "cubatura" fuori terra a solo uso urbanistico di	
	"residenza", massimo realizzabile pari a mc 3.250,55, corrispondenti a:	
	una superfice residenziale "utile" lorda - commerciale (cioè comprensiva	
	della muratura) pari a mq 1.069,26;	
	una superficie residenziale "accessoria" lorda commerciale (comprensiva	
	della muratura), anche totalmente interrata, quantificata (secondo l'uso	
	commerciale), pari a complessivi massimi mq 377,71 calcolati come segue:	
	- mq 540,01 di vani interrati accessori (calcolati al 60% = mq 324,01);	
	- mq 214,80 di portici e terrazze / balconi (calcolati al 25% = mq 53,70);	
	[rientra quanto previsto all'Art. 9 punti 1 e 2 delle N.T.O. del P.I. vigente	
	(vani garage / cantina o usi simili totalmente interrati, sottotetti uso "soffitte"	
	accessibili anche non rientranti nel volume urbanistico, balconi, terrazzi,	
	portici e similari), mentre sono esclusi i pergolati / gazebo e simili e le opere	
	precarie previste all'Art. 9 punti 3 e 4 delle N.T.O. del P.I.];	
	per una superficie commerciale lorda massima di mq 1.446,97;	
	- cessione al Comune di una superficie di terreno pari a mq 162, già classificata	
- Indiana de la compansión de la compans	come edificabile nello strumento urbanistico vigente (Zona D2c), ubicata come	
The state of the s	documentato nell'ipotesi di progetto allegata all'integrazione della	
	Manifestazione di Interesse depositata in data 03.04.2023 al prot. 7723; si	
	precisa che tutte le spese connesse e necessarie ai sensi di legge (notarili,	
	fiscali, di frazionamento, di registrazione e/o trascrizione nei registri immobiliari)	
	sono a totale carico del proponente.	
	Si concorda e si stabilisce altresì che, rispetto alle elaborazioni depositate, possano	
	prevedersi (in sede stesura degli elaborati tecnici necessari per il rilascio dei	
	provvedimenti autorizzativi) scostamenti nella localizzazione degli edifici in progetto	

	- 1
	A
CV00 3	1
A STATE OF THE STA	

e modifiche della sagoma fino a massimo del 10% degli ingombri previsti negli	
 Allegati alla Manifestazione di Interesse e sue integrazioni, fermo restando il	
vincolante rispetto delle quantità di superficie e volume edificabile sopra indicate.	
Si dà atto che la quantificazione di volumetrie e superfici edificabili è stata effettuata	
 sulla base delle modalità di calcolo vigenti all'atto della presentazione della	
Manifestazione di Interesse. Qualora, prima della presentazione dei progetti edilizi	
e/o degli strumenti attuativi necessari per l'esecuzione degli interventi, fossero	
entrate in vigore e/o in fase di salvaguardia specifiche Norme Tecniche, di	
emanazione regionale e/o nazionale, che comportassero, dimostratamente, la	
 riduzione della capacità edificatoria assegnata, si procederà alla REVISIONE del	
presente Accordo al fine di OMOGENEIZZARE i valori assegnati con le nuove	
disposizioni normative, senza variazioni di "capacità" edificatoria.	
 Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che nessuna capacità	
edificatoria potrà essere attribuita e/o inserita nel Piano degli Interventi, né richiesta	7
o proposta in sede esecutiva // operativa (PdC - S.C.I.A P.U.A. ecc.) se non	3
espressamente prevista nella citata "Proposta di Pianificazione" e/o "Manifestazione	3
 di Interesse", in base alla quale è stato calcolato e ritenuto reciprocamente congruo	78
il Contributo di Sostenibilità Ambientale previsto dal Documento Programmatico del	1
Sindaco, come quantificato al successivo Art. 7.	
Restano salvi i criteri ed i limiti di flessibilità stabiliti dalla normativa di settore, come	3
recepiti e/o stabiliti dal Piano degli Interventi od eventualmente fissati nel Piano di	Z S
Assetto del Territorio.	Dio
Art. 4 – Oneri ed obblighi del soggetto attuatore.	3 5
Il proponente si obbliga a dare diretta attuazione degli interventi previsti nel presente	llei
ACCORDO a seguito dell'approvazione del Piano degli Interventi che lo recepisce.	V.

A.	* *
13/	ė,
1:	المالية
	10 11

	Le pattuizioni e le capacità edificatorie oggetto del presente Accordo potranno	
	essere trasferite a terzi nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 9.	
	Le parti si danno atto che nessuna opera pubblica o di interesse pubblico è prevista	man of 1
	o richiesta per la realizzazione degli interventi, rimanendo in ogni caso a totale	
	carico del proponente le opere relative agli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi	
	(acquedotto, elettricità, smaltimento acque luride e bianche, telefonia, gas, reti	
	digitali in genere e reti similari), con esenzione del Comune da ogni spesa od onere	
	amministrativo in merito.	
	Rientrano, in tali fattispecie, anche le spese da sostenere per l'ottenimento delle	
	valutazioni ambientali previste dalla normativa per l'autorizzazione degli interventi	
	(Via – Vas – Vinca) non connesse con l'approvazione del Piano degli Interventi.	
	Relativamente all'imposta sul valore aggiunto connessa con la realizzazione di	
	opere e/o cessioni immobiliari, con riferimento al parere espresso dal competente	
	Ufficio comunale, in atti, si dà atto che:	
	qualora la cessione di aree o opere di urbanizzazione funzionali all'intervento	
	risultino a scomputo, totale e/o parziale, di contributi di urbanizzazione, non	
	saranno soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 51 della L.	
	342/00, precisando che la citata disposizione agevolativa è applicabile,	-
	esclusivamente, alle cessioni di aree sulle quali devono essere realizzate opere	
	di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell'art. 4	_
	della L. n. 847/1964, integrato dall'art. 44 della L. n. 865/1971;	
	2) qualora gli interventi diano luogo a cessioni aree oltre ai parametri di legge	
	(Artt. 31 e 32 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004), ma da	
	destinare a standard urbanistici (aree di verde pubblico – bosco di mitigazione	
	degli impatti ambientali, sedimi stradali e similari) e quindi NON EDIFICABILI	
NAC TO THE CONTRACT OF THE CON		

			7.0
			1
			-1
			199
		1-	100
		1/2	50
	6.00	1/	3/
115		w B	2
111	00	811	
10000	400	1	
	China Calabrille		

un por la companya de la companya d	né direttamente né indirettamente (cedendo l'eventuale connessa capacità	
	edificatoria) non saranno soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi	
	dell'art. 2, terzo comma, lett. c), del D.P.R. 633/72;	
	3) qualora le cessioni di opere e/o le cessioni immobiliari previste risultino a	
	scomputo totale e/o parziale del Csa, di cui alla lett. d-ter) aggiunta al comma 4	
	dell'art. 16 D.P.R. 380/01, esse sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'imposta	
	sul valore aggiunto. Il valore della cessione a scomputo del Csa è dovrà quindi	
	essere integrato dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto. In applicazione	Section 2 Section 2
	dello "Split payment", ai sensi dell'art 17-ter del D.P.R. 633/1972, la controparte	
	dovrà versare l'importo dell'iva dovuta che il comune dovrà versare all'Erario;	
	4) tutte le altre imposte annesse e/o connesse sono carico del proponente.	
	Le parti concordano che per la cessione dell'area di mq 162, prevista al precedente	
	Art. 3, al fine di mantenere intonso l'importo del Csa così come determinato all'art. 7	
	e di consentire al Comune il versamento all'Erario dell'imposta sul valore aggiunto	5
	con la modalità sopra indicata, il proponente ha versato al Comune la somma	3
	corrispondente a tale imposta, quantificata in € 2.500 (duemilacinquecento) in	3
	base al valore delle aree (€ 11.340) stabilito in sede di quantificazione del Csa, e si	76
	impegna comunque ad integrare tale ammontare fino all'importo dovuto ai sensi di	
	legge, qualora in sede di stipulazione dell'atto notarile ciò si rendesse necessario	<i>J</i>
	Si dà atto pertanto che la somma suddetta di € 2.500 è stata interamente versata	3
	dal proponente alla Tesoreria Comunale, giusta ricevuta di entrata n. 1223 in data	300
	19.02.2024 e si rilascia contestuale quietanza con la firma del presente ACCORDO.	3
	Inoltre, con il presente ACCORDO, le parti si danno reciprocamente atto che:	3 \$
	a) il calcolo del Contributo di Sostenibilità è basato sull'elaborazione tecnico -	7
	progettuale contenuta nella "Proposta di Pianificazione" e/o "Manifestazione	3

12	
12/0	}_
	10 30

	di Interesse" o nelle successive integrazioni, utilizzando le modalità ed i valori
The state of the s	stabiliti nella delibera consiliare n. 86 del 25.11.2021 e previsti dal Documento
	Programmatico del Sindaco presentato al Consiglio Comunale;
	b) con riferimento al "costo" complessivo delle eventuali opere compensative –
	perequative ed al calcolo del contributo di costruzione (Art. 16 comma 4 del
	D.P.R. 380/01), sono stati utilizzati valori forfettizzati ritenuti concordemente
	idonei per quantificare il maggior valore generato dall'intervento, senza che
	ciò possa costituire futuro riferimento in sede di calcolo dei valori effettivi
	risultanti dai progetti edilizi;
	c) ai fini della determinazione del Contributo di Sostenibilità è stato quantificato,
	sulla base dei volumi e delle superfici di futura realizzazione, l'importo
	presunto del Contributo di Costruzione (Oneri di Urbanizzazione e Costo di
	Costruzione) che dovrà essere versato in sede di rilascio dei provvedimenti
	autorizzativi edilizi (P.d.C.), ma che tale valore potrà non risultare coerente
	con l'importo che verrà determinato, sulla base della Tabelle Comunali
	vigenti, alla data di presentazione del progetto e/o di rilascio del
	provvedimento edilizio autorizzativo, pertanto si dà fin d'ora atto che una
	eventuale futura diversa quantificazione dello stesso non darà luogo né diritto
	ad alcuna forma di conguaglio e/o di compensazione degli importi previsti nel
	presente Accordo.
	Alla luce di quanto sopra le parti concordano quindi quanto segue:
	> il Contributo di Sostenibilità finalizzato alla sottoscrizione del presente
	ACCORDO è concordemente fissato, sulla base della documentazione e del
	conteggio in atti "validato" dal progettista della Variante urbanistica, nella
	misura di € 105.500 (centocinquemilacinquecento,00) e sarà corrisposto con

		le modalità, le garanzie e nei tempi previsti dal successivo Art. 7;	
Automotive Control of the Control of	>		
		il predetto contributo, ritenuto dalle parti congruo rispetto a quanto previsto nel Documento Programmatico del Sindaco e nella delibera consiliare n. 86	
		del 25.11.2021, viene corrisposto in forma monetaria ed attesta l'interesse	
		pubblico che riveste la "Proposta di Pianificazione" e/o "Manifestazione di	
		Interesse" presentata dal proponente;	

- il calcolo del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione ed eventuale contributo smaltimento rifiuti) ai sensi degli art. 16, 17 e 19 del D.P.R. 380/01, relativo al progetto definitivo e/o esecutivo da approvare, sarà effettuato secondo le Tabelle Comunali vigenti al momento del rilascio del relativo permesso di costruzione o altro provvedimento sostitutivo, dandosi reciprocamente atto che le tariffe unitarie e/o forfettarie utilizzate in sede di stesura e/o presentazione della Manifestazione di Interesse attengono unicamente alla quantificazione del Csa richiesto e previsto per il suo inserimento nella Variante urbanistica;
- con riferimento alla somma versata di € 2.500, corrispondente all'imposta sul valore aggiunto, in applicazione dello "Split payment", ai sensi dell'art 17-ter del D.P.R. 633/1972, il Comune provvederà a versare all'Erario l'importo dell'i.v.a. come sopra determinato.

Art. 5 - Approvazione Progetti e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con la Manifestazione di Interesse.

Con riferimento alle disposizioni normative vigenti ed in particolare alla L.R. 11/04, al D.P.R. 380/01 ed al D.Lgs. 36/2023 – Allegato I.12, le parti si danno reciprocamente atto che il Contributo di Sostenibilità Ambientale (Csa) sopra individuato, viene corrisposto in forma monetaria in quanto l'intervento previsto non richiede la



realizzazione di urbanizzazioni primarie, salvo quelle necessarie per l'agibilità del	
futuro edifico residenziale (allacciamento acquedotto - rete elettrica - scarichi fognari	
e similari) che saranno totale carico del proponente, né è prevista o richiesta la	
realizzazione e cessione di porzioni immobiliari da utilizzare per usi pubblici e/o per	
edilizia sociale convenzionata e/o agevolata.	
Qualora durante l'attuazione degli interventi previsti ed al fine di garantire la	
funzionalità impiantistica - viabilistica dell'intervento e/o qualora in sede di verifica di	
assoggettabilità a VAS venissero evidenziate delle criticità sulla sua compatibilità	
ambientale che dovessero richiedere (o venissero prescritte) la realizzazione di	
specifici interventi / opere, classificabili nelle urbanizzazioni primarie, si procederà	
come previsto dal precedente Art. 4 : in tal caso dovrà essere rilasciato il P.d.C.	
convenzionato ai sensi dell'art. 28bis del D.P.R. 380/01.	
Qualora, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al	
precedente Art. 4 punto 1, dovesse rendersi necessaria l'acquisizione di aree in	
proprietà di terzi, il Comune tramite l'ufficio comunale competente (Servizio Lavori	
Pubblici) attiverà le procedure espropriative e/o di acquisizione bonaria delle stesse	
previste dalle norme di settore (L. 327/01), con spese a carico del proponente.	
Laddove il soggetto attuatore non consegnasse e cedesse nei termini previsti le	
opere riferibili al presente articolo, il Comune potrà incamerare le relative garanzie	
fideiussorie, senza opposizione da parte del soggetto attuatore medesimo e senza	
 che su tale possibilità possa incidere l'eventuale parziale realizzazione delle opere	
medesime.	
Art. 6 – Cessione di quote immobiliari.	
Le parti si danno reciprocamente atto che non è prevista né è stata richiesta la	
realizzazione e cessione di porzioni immobiliari da utilizzare per usi pubblici e/o per	

	edilizia sociale convenzionata e/o agevolata, in alternativa al versamento in forma	
	monetaria del Csa.	
	Art. 7 – Versamento in forma monetaria del Csa.	
	Le parti si danno atti che il soggetto attuatore, in relazione al Contributo di	
	Sostenibilità Ambientale determinato in base alla Manifestazione di Interesse	
	presentata, quantificato in € 105.500- (diconsi euro centocinquemilacinquecento), ha	
	già versato alla Tesoreria Comunale la somma di € 5.275 pari al 5% del totale	
	dell'importo previsto, giusta ricevute di entrata n. 676 del 25.01.2024 e n. 694 del	
	26.01.2024, per la quale si rilascia quietanza con la firma del presente ACCORDO.	
40.000	Le parti, con riferimento alla rimanente somma di € 100.225-, necessaria a	
	completare il versamento del Contributo di Sostenibilità Ambientale, convengono la	
	seguente forma di versamento rateale:	
	I. versamento dell'importo di € 26.375, pari al 25% della somma residua, entro	
	60 gg. dalla data di adozione del Piano degli Interventi che recepisce la	
	Manifestazione di Interesse presentata;	3
	II. versamento dell'importo di € 26.375, pari al 25% della somma residua, entro	33
	60 gg. dalla data di approvazione del Piano degli Interventi che recepisce la	~~~
	Manifestazione di Interesse presentata	
	III. versamento dell'importo di € 47.475, pari al 45% della somma residua, entro	
	90 gg. dalla data di presentazione del progetto edilizio per l'ottenimento del	3
	provvedimento edilizio autorizzativo previsto all'Art. 3.	2 Section of the sect
	A garanzia del versamento di tali importi, il soggetto attuatore, ha costituito a favore	5
	del Comune idonea polizza fideiussoria, a prima richiesta, dell'importo pari al totale	35
	delle somme sopra indicate ai punti I II. e III., prestata dalla società ITAS MUTUA	the the
	- Agenzia 0440 di Bussolengo- con "POLIZZA CAUZIONALE PER ENTI PUBBLICI"	5 2

*	
a.	
15%	
1/3/2	13
1	- 1
-	مستنسب

n. D7/M15376852 stipulata in data 05.02.2024 della durata di anni 6 dalla data di		
decorrenza (durata delle previsioni urbanistiche del P.I. – anni 5 – aumentata del		
tempo necessario a completare il procedimento di Variante urbanistica) che, qualora		
non svincolata ai sensi dell'art. 9, deve intendersi automaticamente ed		
espressamente prorogata fino a nota di svincolo del Comune.		
Si dà atto che, prima della sottoscrizione del presente Accordo, il Comune ha		
provveduto, tramite il Servizio Contratti Appalti, a verificare l'autenticità della	AN	_
predetta polizza.		_
Nel caso il proponete non provvedesse ai versamenti previsti dal presente Accordo,		
 il Comune provvederà a notificare l'accertato inadempimento contrattuale e	- Mark	
procederà ad incamerare l'importo attraverso l'escussione (anche parziale) della		
polizza, senza il beneficio della preventiva escussione e senza che il garante possa		
 opporre opposizione, provvedendo al pagamento entro 15 gg. dalla richiesta.		
 Art. 8 – Svincolo e/o riduzione delle garanzie fideiussorie.		
Il Comune per tramite del Responsabile del Servizio Urbanistica provvederà ad		-
autorizzare, di volta in volta, su richiesta del proponente ed accertato il versamento		_
delle singole rate previste all'Art. 7, la riduzione dell'importo assicurato / garantito.		_
La parti si danno atto ed accettano senza riserva ed eccezione alcuna che lo		
svincolo della polizza fideiussoria avverrà solo ad accertato il completo versamento		
delle somme garantite.		_
Nel caso di recesso dall'ACCORDO e/o inadempimento delle clausole previste dai		_
successivi artt. 10 e 11, il fideiussore sarà eventualmente tenuto a versare al		
 Comune, a semplice motivata richiesta dello stesso, il 15% della somma garantita.		-
Art. 9 – Rapporti con i terzi.		
Il soggetto attuatore si impegna ed obbliga a non cedere a terzi senza il preventivo		

5-29		
J35		
	nulla osta del Comune né le aree oggetto di trasformazione urbanistica né gli	
	impegni assunti ai precedenti articoli del presente ACCORDO.	
	Tale autorizzazione potrà essere ottenuta solo dichiarando ed indicando	
	espressamente i soggetti terzi interessati e previa formale accettazione da parte	
	degli stessi di tutte le clausole urbanistiche e civilistiche nascenti e derivanti dal	
	presente ACCORDO e/o tramite la formalizzazione di un nuovo ACCORDO (fatte	
	salve le disposizioni del successivo Art. 11) avente i medesimi contenuti, impegni e	
	finalità e quindi senza variazione dei contenuti discrezionali e delle clausole stabilite.	
	Si concorda che al fine di ottenere il nulla-osta di cui sopra finalizzato al	
	trasferimento e/o ad eventuali modifiche ai predetti contenuti discrezionali, il	

Codice Penale, oppure che risulti:

a. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

soggetto terzo non dovrà risultare nell'incapacità di contrattare con la Pubblica

Amministrazione, con riferimento alle disposizioni degli articoli 32-ter e 32-quater del

 b. colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Art. 10 – Recesso e Decadenza.

Per sopravvenuti e dimostrati motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dal presente ACCORDO con obbligo di provvedere alla restituzione delle somme versate e/o al pagamento delle opere eventualmente già legittimamente eseguite ai sensi dell'art. 5.

Tale pagamento corrisponderà al valore delle opere stesse come risultante dal

progetto esecutivo approvato, previa perizia di stima degli Uffici comunali.

Tali modalità di recesso potranno anche essere concordate nel caso in cui, per

	l'intervento di Enti o Autorità Ambientali sovracomunali (Regione – Soprintendenza –	
	ecc.) la trasformazione della porzione di territorio interessata non dovesse risultare	
	attuabile per l'impossibilità di predisporre un progetto tecnico – economico che	
	superi le eventuali prescrizioni e/o limitazioni dalle stesse imposte.	
	Qualora per motivi indipendenti dalla volontà del Comune, il soggetto attuatore	
	intendesse rescindere il presente ACCORDO, dopo la sua sottoscrizione, fatte salve	
	tutte le conseguenze di natura privatistica con eventuali soggetti terzi, che non	
	dovranno coinvolgere il Comune, dovrà essere comunque versato allo stesso il 20%	
	del Contributo di Sostenibilità concordato, anche tramite escussione delle garanzie	
	fideiussorie sopra prestate.	
	Le parti si danno atto che, qualora le previsioni urbanistiche concordate non risultino	
	realizzate entro i termini di validità del Piano degli Interventi e/o dei conseguenti	
	eventuali Piani Urbanistici Attuativi e/o Permessi di Costruzione, secondo le	
	modalità ed i termini di legge, l'entrata in vigore di norme più restrittive, anche di	
	iniziativa comunale (nuovo P.I. o varianti al P.A.T.), comporterà la decadenza delle	
	previsioni urbanistiche e/o edilizie non attuate, fatte salve quelle autorizzate	
	ancorché non completate, purché le medesime vengano concluse entri i termini di	
	validità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati.	
	Nel caso che gli interventi non risultassero realizzati per motivate ed oggettive cause	
40.4	dipendenti da fattori esterni alla volontà del proponente e/o di forza maggiore, non	
	riferibili all'approvabilità del progetto edilizio – urbanistico (la cui conformità alla	
	normativa deve essere garantita dai progettisti dell'intervento) né alla difficoltà di	
	ottenere i pareri eventualmente necessari per la compatibilità del progetto con il	
	territorio (ad esempio il parere paesaggistico e/o di sicurezza antincendio), il	
	soggetto attuatore potrà, entro il termine di decadenza previsto dalla normativa :	

	✓ richiedere la proroga dei termini per la realizzazione delle opere previste, ai	
	sensi dell'Art. 18 commi 7 e 7bis della L.R. 11 del 2004, versando il contributo	
	ivi prescritto nel limite massimo della quota percentuale che il Comune	
	discrezionalmente stabilirà;	
	✓ presentare specifica istanza al Comune di rinnovo o per il reinserimento	
	nell'intervento nel P.I. con l'obbligo di adeguamento del Csa in relazione al	
	necessario aggiornamento dei valori immobiliari di riferimento.	
	Il Comune, qualora detta istanza venga accolta e sia accertato il versamento del	
	contributo prescritto, provvederà nelle forme di legge ad emettere i conseguenti	
	provvedimenti amministrativi.	
	Art. 11 – Condizioni Risoluzione del presente Accordo.	
	Le parti danno atto che sulla base del presente Accordo pubblico - privato il "valore	
	di mercato finale" dell'intervento, come derivante dal calcolo del Contributo di	
	Sostenibilità Ambientale (in atti) "validato" dal progettista della Variante urbanistica,	
	è quantificato in € 2.750.000 circa e pertanto rientra nell'ambito di applicazione	3
	dell'art. 7 bis della L.R. del Veneto n. 11/2004 - Disposizioni per favorire la	
	trasparenza e legalità negli accordi - che stabilisce: "1. Con riferimento ai soggetti	3
	privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore	" ()
	superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della	J
	criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l'ente promotore l'accordo	3
	acquisiscono l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto	The state of the s
410000000000000000000000000000000000000	legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di	300
	prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a	3 5
	norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".	3 3
	,	52

1/5/	
1/	1-
	EDA

	Il proponente pertanto prende atto che a seguito dell'inserimento nel sistema Banca
	Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) della richiesta di rilascio di "Informazioni
	antimafia" a carico del proponente del presente accordo, acquisite dalla competente
	Prefettura con i seguenti protocolli:
	PR_VRUTG_Ingresso_0090744_20231009 per Righetti Silvana
	PR_VRUTG_Ingresso_0086167_20230925 per Righetti Vilma,
	non essendo pervenuta l'informazione antimafia nel termine previsto dal comma 3
	dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011, si procede ugualmente alla stipula del presente
	accordo. Qualora emerga SUCCESSIVAMENTE e in qualunque momento la
	sussistenza a carico dei soggetti proponenti di cause di decadenza, di sospensione
	o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di elementi
	relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, <u>il presente Accordo dovrà intendersi</u>
	automaticamente risolto a tutti gli effetti di legge, così come previsto al predetto art.
	92, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011.
	Le parti concordano, inoltre, che il presente ACCORDO risulterà automaticamente
	risolto, con ciò intendendo che quanto ivi previsto decadrà, in caso di rifiuto ed od
###	inottemperanza del soggetto attuatore, in relazione agli obblighi assunti nei
	precedenti articoli, conseguente ad espressa richiesta del Comune di dar corso a
	quanto concordato.
	In tal caso il Comune invierà al soggetto attuatore un provvedimento di
	DECADENZA precisando le inadempienze accertate, cui seguirà l'applicazione delle
	disposizioni del precedente art. 10, relativamente alle garanzie fideiussorie prestate,
	e del Codice Civile (artt. 1453 e 1458).
	La risoluzione del presente ACCORDO, a qualunque titolo determinata, costituisce
	presupposto per il Comune per procedere alla revoca o decadenza delle relative

annerell later to the control of the	previsioni urbanistiche, come sopra pattuite, qualora già inserite nel Piano degli	
	Interventi o in strumenti urbanistici attuativi di durata pluriennale, e di ogni altro atto	
	o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale (art. 21 della L. 241/90).	
	Art. 12 – Controversie.	
	Competente a decidere in merito ad ogni controversia relativa al presente Accordo è	
	il Giudice Amministrativo.	
49.45	Art. 13 – Pubblicità.	
a Charles and a second	Il presente Accordo, andrà a costituire parte integrante dello strumento urbanistico di	
	pianificazione cui accede e quindi del Piano degli Interventi e sarà soggetto alle	
	medesime forme di pubblicità e di partecipazione.	
	Il presente Accordo è inoltre soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 23	
	comma 1 lett. d) del DLgs 33/13 come modificato dal D.Lgs 97/16.	
	Art. 14 – Privacy.	
	I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente Accordo verranno	
	trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse o	
	strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti	3
	dalla legge e dai regolamenti.	3
	Art. 15 – Spese.	
	Tutte le eventuali spese connesse alla sottoscrizione del presente ACCORDO sono	
	a totale carico del proponente.	., }
	Art. 16 – Disposizioni finali.	3
	Per quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina della L.	3 0
	241/90.	3 \$
		3 3
ECATOLISM DOWNSOLD HOUSE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	Letto, confermato e sottoscritto	Z Z

	Sommacampagna, li 95/03/2024	
	- per il Comune di Sommacampagna, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata-	
	Urbanistica-SIT, arch. Paolo Sartori	
	- il Proponente/Soggetto attuatore:	
	Righetti Silvana Pyletti Sico. Righetti Vilma Vilue Diglitti:	
	Righetti Vilma Vilue Dighti:	
	J	
to representations for each extra control		
	,	